DISCORSO DI AUSONIO FRANCHI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO...

Ausonio Franchi


Digitized by Google



Digitized by Google

550 11

DISCORSO

DI

AUSONIO FRANCHI

ALLA

CORTE D' APPELLO DI MILANO

NELLA CAUSA

Per la publicazione dell' Epistolario

di Giuseppe La Farina

MILANO

TIPOGRAFIA già DOMENICO SALVI & C. (Direttore Lodovico Bortolotti.)

Via Larga. 19.

—

LUGLIO MDCCCLXX.

Digitized by Google

DISCORSO

DI

AUSONIO FRANCHI

ALLA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

NELLA CAUSA

Per la publicazione dell'Epistolario

di Giuseppe La Farina


BIBLIOTECA NAZIONALE 1872 FIRENZE
BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

MILANO

TIPOGRAFIA già DOMENICO SALVI & C. (Direttore Lodovico Bortolotti.)

Via Larga 19.

LUGLIO MDCCCLXX.

Digitized by Google

550 . 11

Digitized by Google

Signori,

I motivi del mio appello, con tutti li argumenti di diritto e di fatto che lo giustificano, furono esposti da'miei dotti e sapienti difensori con tanta copia di dottrina e d'eloquenza, che io non ci saprei veramente aggiungere, nè toglier nulla. Ma il Tribunale nella sua sentenza non si contentò di ribattere le ragioni giuridiche da essi recate a mia difesa; e volle confutare eziandio ed anzitutto, come *prima e capitale difesa dell'imputato,* le brevi parole da me dette nell'esordio e nella conclusione del dibattimento; onde è debito mio di opporre a quella parte della sentenza alcune osservazioni, che valgano a chiarire anche per questo rispetto la giustizia del mio appello.

1. Io aveva detto, che publicando la parte politica dell'*Epistolario* di Giuseppe La Farina, era mio intendimento di fornire materiali alla storia. Ed il Tribunale mi rispose, che « anche l'isto-» riografo ed il compilatore di documenti da servire alla forma-» zione della storia, è avanti tutto un cittadino obligato alla os-» servanza delle leggi generali dello Stato, e quindi anche di quelle » che tutelano la onoratezza di ciascuno contro li altrui attentati. » Ma ho io mai preteso di essere dispensato dall'osservanza delle *leggi generali dello Stato?* Non ho anzi espressamente e solennemente dichiarato in ogni occorrenza, che per ciò appunto ch'io intendevo di osservarle, aveva posta ogni cura e diligenza a non publicar nulla che potesse offendere la onoratezza di chi che sia? Il punto sta a determinare quale sia l'*onoratezza* che è posta sotto la tutela delle leggi. Il Tribunale non fa distinzione alcuna;

Digitized by Google

sicchè a prenderla come suona e nel senso rigoroso ed assoluto de' termini, la sua proposizione vorrebbe dire, che in virtù delle leggi generali dello Stato ognuno ha il dovere d'onorare li altri, e il diritto d'essere onorato dagli altri, in tutte le forme e maniere possibili d'onoranza. Ora una legge che obligasse a riconoscere in tutti e singoli i cittadini tutte le qualità, tutti i pregi, tutti i meriti che possano importare un titolo qualunque d'onore, non sarebbe manifestamente l'ultima potenza dell'assurdo? Per dare alla legge un senso ragionevole convien adunque definire, quale sia l'onoratezza che può e deve godere della sua tutela. E siccome la tutela della legge non può avere altro objetto che i diritti e i doveri sociali, l'onoratezza ch'ella ha da proteggere *contro li altrui attentati* non può essere se non quella riputazione, che ognuno ha egualmente diritto e dovere di godersi come uomo e come cittadino; quella riputazione che è dote essenziale e commune della dignità umana, ossia che costituisce il valore morale e civile dell'uomo. Or bene, rispetto ai querelanti, è forse questa l'onoratezza che mi accusano di avere violata con la publicazione dell'*Epistolario*? No, poichè nella loro stessa querela non si dolgono mai di oltraggi fatti alla loro onestà personale, alla loro dignità di cittadini, ma sempre e solo si lagnano dei *neri colori*, con cui vien rappresentata nell'*Epistolario* la loro *amministrazione*. Si tratta dunque della loro riputazione politica, e non già della loro onoratezza personale; cioè si tratta di cosa in cui la tutela delle leggi dello Stato non ha che fare, salvo che non vogliano i querelanti arrogare a sè stessi il privilegio d'essere stimati, ed imporre a tutti li altri il carico di stimarli buoni ed ottimi e perfetti governanti.

2. Io aveva dichiarato, che non intesi mai di far mie le opinioni e narrazioni dell'*Epistolario*, nè di starne mallevadore presso di alcuno. E il Tribunale mi oppose, che « riesce per avventura superflua indagine lo investigare, se *io* abbia o non abbia divise le » opinioni che nelle lettere publicate esprime il La Farina, perchè » l'opera postavi *da me* costituisce il publicatore come responsabile della diffusione, della divulgazione di quei fatti e giudizj che » vi si contengono. » Sì, è superfluo per il rigore legale della causa, ma non è certamente superfluo per il suo valore morale. Nè io però avrei giammai messo in campo una tal questione, se non mi ci avesse costretto la parte civile con la sua persistenza ad incolparmi non solo d'aver publicati, ma anche d'essermi appropriati i giudizj di La Farina. Nella sua stessa querela aveva asserito, che

Digitized by Google

io nel *Proemio* all'*Epistolario dichiarai esplicitamente che accettavo completamente e facevo mio il giudizio di La Farina su li avvenimenti e le persone che figurarono nella scena politica del* 1860: ed era falsissimo, poichè di simile *dichiarazione esplicita* non v'è nel mio *Proemio* nè pure una sillaba. Dinanzi al Tribunale poi continuò a sostenere quella falsità con una serie d'argumenti, l'uno più sofistico dell'altro. E non dovevo io per ossequio alla giustizia contraporre il vero al falso, la realtà del fatto alla fallacia della conghiettura?

3. Io aveva parlato della piena ed intera fiducia, che riponevo nella parola di La Farina, troppo ben noto a tutto il paese ed a me in particolare per la rettitudine, la sincerità, la nobiltà dell'animo suo. Ed il Tribunale mi replicò che questa « ragione di » stima specialissima non mi esonera da quella responsabilità, che » generalmente incontra chi mediante la stampa divulga le impu- » tazioni di un fatto diffamatorio o la espressione di ingiuria a » danno di un terzo, perchè cadauno risponde per sè medesimo di » quelle azioni che possano essere riconosciute lesive degli altrui » diritti, e per tali dichiarate nelle leggi di repressione. » Ma io non ho mai addutta quella ragione per esonerarmi dalla imputabilità giuridica, a cui la legge sottopone anche l'editore di scritti altrui; l'ho addutta puramente e semplicemente a prova della mia buona fede, e come tale parmi ancora che abbia il valore d'una prova superiore ad ogni eccezione. Perocchè la misura della buona fede di un editore è il grado di autorità che possede, e quindi il grado di fiducia che inspira la parola dell'autore. E per tal riguardo vi sono pochi autori che possano pareggiarsi, nessuno che possa sovraporsi a La Farina. I trenta e più volumi delle sue Storie, e tutti li atti della sua vita publica e privata ne fanno tale e tanta fede, che li sforzi e li artifizj della parte civile per infermarla sono opera peggio che vana e perduta. Ed io avrei arrossito di me stesso, ove mi fosse pur caduto in mente un dubio, un sospetto qualsiasi circa la verità delle cose ch'egli testificava, o circa la lealtà delle intenzioni con cui riferiva le informazioni altrui. Per accertarmi dunque che la mia *azione* non fosse lesiva dei diritti d'alcuno, nè contraria ad alcuna *legge di repressione*, io non aveva da esaminare se le cose dette da La Farina fossero vere o false, ma unicamente se fossero tali o no da potersi dare alla stampa, cioè se fossero d'ordine publico o d'ordine privato. E poichè li stessi querelanti in effetto riconoscono, che nell'*Epistolario* è *presa di mira* la loro *amministrazione* e non la loro persona, mi danno essi pure

Digitized by Google

sicurtà ch'io ho adempito al debito mio e verso di loro e verso della legge.

4. Io aveva ricordato che le cose dette da La Farina nelle sue lettere intorno ai querelanti, erano già da lui state dette e scritte e publicate fin dal 1860 nel suo giornale *Il Piccolo Corriere d'Italia*, senza che essi lo avessero mai chiamato in giudizio. Ed il Tribunale mi rispose che quest'allegazione non può giovarmi di scusa:

a) « Per l'esplicito tenore dell'art. 575 del Codice Penale, che » non l'ammette come accettevole. » Ma io non ho mai rammentato quel fatto per esimermi dall'osservanza della legge; l'ho rammentato soltanto a conferma della mia buona fede. Come potevo io imaginarmi, che i querelanti terrebbero per ingiuriose e diffamatorie nel 1868 quelle parole, dove nel 1860 non avevano trovato nè ingiuria, nè diffamazione?

b) « Per la troppo evidente ragione che imputazioni fatte nel » calore di cozzanti partiti potevano essere trascurate da chi ne » era il segno. » Ma per me è troppo più evidente la ragione contraria, che cioè le accuse tanto più difficilmente possono trascurarsi, quanto è più vivo il calore della contesa fra accusatori ed accusati; laddove tanto più cresce la facilità di trascurarle, quanto più s'allontana il tempo della lutta, e si raffreddano le ire, e si calmano le passioni. Poichè dunque s'erano i querelanti portati in pace quelle accuse *nel calore di cozzanti partiti*, e mentre era vivo e stava loro di fronte l'accusatore; come potevo io temere che se le recassero a tanta offesa parecchi anni dopo, a sangue freddo, e quando l'avversario avea da gran pezza lasciato il campo e riposava nel sepolcro?

c) « Tanto più se in fogli periodici destinati a vivere la vita » di un giorno, ed in epoca in cui la conosciuta disparità di vedute » su l'andamento politico, esasperata a personale contrarietà, era » un correttivo nell'universale alla credibilità piena delle imputa- » zioni stesse. » Ma questo *correttivo* non c'è forse nell'*Epistolario?* Le lettere non portano forse la loro data? E la *contrarietà politica e personale* non è anzi posta assai più ed assai meglio in tutto il suo rilievo? Quanto poi a'giornali, se la loro voce ha minor durata, non ha invece forza ed efficacia molto maggiore? La vita d'uno stampato non si misura già dal numero di giorni o d'anni che rimane in commercio o in qualche biblioteca, sibbene dal numero de'suoi lettori: una stampa tanto vive, quanto è letta. Or bene, de'giornali una gran parte son pieni di vita, perchè hanno milliaja

Digitized by Google

e milliaja di lettori, laddove de' libri la massima parte son pieni di morte, perchè nessuno li legge. Oltre di che, l'azione de' giornali, per quel che concerne la diffusione di notizie e d'accuse, è assai più potente di quella de' libri; perchè i primi parlano alle moltitudini, sempre facili a credere tutto ciò che leggono, per inverosimile, ed incredibile che sia; laddove i secondi parlano agli uomini culti, studiosi, che giudicano quel che leggono, e sottopongono alle leggi della critica così lo scritto come lo scrittore. Non potevo io dunque in tutta coscienza vivere sicuro, che i querelanti non avrebbero veduta offesa nel libro, dacchè non l'aveano trovata nel giornale?

d) « Lo che non accade allorchè trattasi d'una divulgazione » mediante una pensata opera letteraria, a dieci anni di distanza » da quelle accalorate contese, e mentre quella cognizione di per- » sonali rapporti è pel decorso del tempo impallidita. » Ed anche qui il contraposto fra il giornale ed il libro, per mio avviso, corre a rovescio. O come può mai chiamarsi *pensata opera letteraria* la semplice raccolta di lettere private? Rispetto all'autore, essa è di tutte le opere possibili la meno *letteraria* e la meno *pensata;* anzi a rigore di termine non è un' *opera* di nessun genere, poichè non fu da lui scritta per publicarla in nessun modo. All' incontro li articoli de' giornali, per quanto si vogliano vergati a penna corrente, hanno sempre di lor natura qualche cosa di *pensato* e *letterario,* poichè si rivolgono al publico e son dettati per la stampa. Rispetto poi all'editore, meno che mai l'*Epistolario* può dirsi una *pensata opera letteraria;* perchè io non ebbi a mettervi nè pensatamente, nè impensatamente una parola di mio: di mio non v'è altro che il *Proemio,* ove dei querelanti non è fatta nè anche menzione. Da ultimo, la distanza di dieci anni fra lo scritto e la stampa era certamente un *correttivo* molto più valido e sicuro che non era il calore delle contese. E l'essere *impallidita pel decorso del tempo la cognizione dei personali rapporti,* era anzi una ragione di più per credere che fossero del pari *impallidite* e sedate ed estinte le animosità fra le parti avverse; e che per conseguente la publicazione delle lettere, perduto ogni carattere personale, non avrebbe più conservato se non quello d'una raccolta di documenti o di semplici materiali, da cui la storia avrebbe potuto attingere notizie su le opinioni di La Farina e del suo partito intorno all'impresa perpetuamente memorabile, che instaurò l'indipendenza e l'unità d'Italia.

5. Io aveva allegato per giustificare la mia publicazione, che nell'*Epistolario* non si parlava dei querelanti se non come uomini politici, e degli atti loro suggetti a libera e publica censura. Ed il

Digitized by Google

Tribunale mi rispose: « altro essere censura e severo apprezzamento » degli atti governativi,...... altro essere la imputazione di deter- » minati fatti a chi trovasi alla testa del publico reggimento, che » non la sua capacità ed inettitudine alla buona direzione delle » cose, ma percuotono la sua onestà, la sua morale rettitudine; » poichè anche l'uomo politico non è pur esso un *ex lege*, e può » essere censurato, non calunniato nè vilipeso. » Ma i *fatti* che offendono l'*onestà*, la *morale rettitudine* d'un governante cadono sempre nella classe degli atti *morali*, e non degli atti *politici*. Ora la *bontà morale* e la *bontà politica* sono cose di natura essenzialmente e sommamente diverse fra loro. Colui che in privato sarà il migliore degli uomini e dei cittadini, messo a capo del governo potrebb'essere il flagello e la rovina dello Stato. È questa una differenza, che si fa communemente da tutti in virtù di un'esperienza quotidiana e universale. Ed io posso appellarne ai querelanti medesimi, i quali come uomini politici hanno passata la maggiore e miglior parte della loro vita a combattere ministeri e ministri, governi e governanti che loro non garbavano, per surrogarli con altri di loro aggradimento. Ma forse che molti di coloro, ch'essi avevano biasimati, abominati come pessimi ministri, non erano pur da loro stimati ed onorati come fior di galantuomini? E cotesta distinzione ch'essi fanno co'loro avversarj, perchè non vogliono che questi l'abbiano fatta con loro? La ragione poi di cotal divario, che si fa da tutti fra l'una e l'altra cosa, è giustissima; è quella stessa ragione che ha portato la coscienza publica a distinguere tra i delitti communi e i delitti politici: gli è perchè nelle cose politiche il criterio morale non ha quell'applicazione determinata e rigorosa, che ha nelle cose civili. Lo stesso uomo che per alcuni è un eroe, per altri è uno scelerato; lo stesso fatto che per questi è un merito ed una gloria, per quelli è una colpa ed un'infamia; lo stesso governo che per un partito è modello di ogni perfezione, per un altro è sentina di ogni orrore; e così ciò che li uni maledicono qual corruzione, dilapidazione, malversazione, oppressione, ecc., è benedetto invece dagli altri come utile e necessario alla salute della patria, all'incremento della libertà, al trionfo della rivoluzione. Che più? Perfin lo stesso omicidio, quando assume un carattere politico, riceve qualificazioni affatto contrarie; giacchè da molti è qualificato come un eroismo, e da molti altri invece è esecrato come un assassinio. Quì adunque l'interpretazione della legge morale, la determinazione del diritto e del dovere è varia e diversa, secondo i principj, le opinioni, li interessi delle parti; onde

Digitized by Google

un governante che in nome della sua *onestà* e *rettitudine* personale volesse chiuder la bocca a chiunque lo accusasse di mal governo, o costringere i suoi oppositori a rispettarlo per amore o per forza col codice penale alla mano, dovrebbe anzitutto fabricarsi un popolo ad uso suo proprio; giacchè con li uomini come la natura li ha fatti, la sua pretensione passerebbe tutti i limiti della favola e dell'utopia.

Nè ciò vuol dire che l'uomo politico sia un *ex lege*, ma vuol dire bensì che le relazioni fra governanti e governati non hanno la stessa legge delle relazioni fra cittadini e cittadini. Il che se vale per tutti i governi d'ogni tempo e d'ogni luogo, vale di gran lunga tanto più per quello di cui si tratta nella nostra causa. Che cos'erano i querelanti? Erano i capi d'una rivoluzione e d'una dittatura. Dunque la loro condizione non era nè quella dei privati cittadini, nè quella dei publici amministratori. Sono forse cose di diritto commune le dittature? Sono materie di codice civile e penale le rivoluzioni? E li atti dittatorial' e rivoluzionarj cadono forse sotto qualche specie di virtù o di vizio morale? Chi assume il potere sovrano in mezzo a' commovimenti e rivolgimenti dello Stato, sa ch'esce fuori della legge e del diritto commune; sa che mette in gioco ed a repentaglio, non che la sua vita, ma la sua riputazione; sa che tolta agli altri la facultà d'invocare il codice penale contro di lui, è tolta pure a lui stesso la facultà d'invocarlo contro di loro. Egli col fatto suo protesta di rimettere la sua causa all'unico tribunale, che sia competente a giudicare delle rivoluzioni: cioè in prima instanza, la coscienza del paese, ed in ultimo appello, la sentenza della storia. Sono questi i suoi giudici naturali; e non c'è autorità, nè forza al mondo che lo possa sottrarre alla loro giurisdizione.

Aggiunge il Tribunale, che nell'art. 585 del Codice Penale viene sancito, che « nei casi di imputazioni ed ingiurie ai depositarj » dell'autorità per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, è » l'autore delle medesime ammesso a somministrare le prove dei » fatti imputati....; con che è tutelata per una parte la fama di » cotesti depositarj dell'autorità, per l'altra il diritto di denunziare » alla publicità li arbitrj e le turpitudini, che all'ombra del potere » venissero commesse. » Ma il Codice parla di quell'autorità e di quelle funzioni, che vengono esercitate conformemente alle leggi politiche ed amministrative dello Stato, e non già di quelle che si assumono li autori d'una rivoluzione e li agenti d'una dittatura; poichè il Codice è fatto per un reggimento legale, regolare, in cui

Digitized by Google

è aperto egualmente l'adito della giustizia a tutti, così ai depositarj dell'autorità contro de' privati cittadini, come a questi contro di quelli; ma non è già fatto per un governo extralegale, eccettuativo, in cui tutti i poteri stan nelle mani d'un solo o di pochi, e vengono esercitati in forma dittatoria dopo un repentino mutamento di Stato. Dunque l'allegazione di quell'articolo è fuori di proposito.

E quanto alla facultà di somministrare la prova dei fatti, rispondo in primo luogo d'aver già replicatamente dichiarato, che a me non importa nulla; poichè io non sono autore, ma semplicemente publicatore dell'*Epistolario:* si vorrebbe dunque da me la prova di ciò che io non ho detto? E rispondo in secondo luogo, che la facultà di provare i fatti in forma giuridica è un'ottima guarentigia così per l'autorità dei governanti come per la libertà dei governati, sempreché si tratti dell'amministrazione d'uno stato ordinario, normale, regolare, in cui è stabilito un vincolo legale fra li uni e li altri, e son determinati dalla legge i diritti e doveri scambievoli degli uni verso degli altri. Ma quella facultà non serve a nulla, quando si tratta d'un ordine di cose affatto estraneo ad ogni procedimento legale. Allora una prova giuridica dei fatti non potrebb'essere richiesta, nè ammessa, nè fornita da veruna parte, perchè non sarebbe mai valida, nè mai possibile. Dove non c'è condizione di legalità per i fatti, come potrebbe mai esserci per le prove? Riporre adunque sotto la tutela di un articolo del Codice Penale la fama dei depositarj di un'autorità, che non è regolata nè disciplinata da nessuna legge, perchè è fuori e sopra d'ogni legge, equivarrebbe in sustanza a dichiarare vietato assolutamente ogni biasimo de' loro atti, cioè interdetta ed abolita la storia una volta per sempre. Sì, anche per la fama di quei depositarj dell'autorità sovrana v'ha una tutela; ma è quella che unicamente si conviene al carattere tutto straordinario delle loro imprese: è, lo ripeto, il giudizio da prima della nazione, e poscia della posterità. O si contentino di questa tutela, o non assumano quell'imperio. Chi ha paura delle ingiurie e delle diffamazioni, perchè s'arrischia ad uscire dal porto della vita domestica, ed a sfidare le tempeste d'una rivoluzione? Vorrebbe dunque le vittorie senza battaglie? o le battaglie senza disturbo di nemici? Ma quando si ha vaghezza d'una signoria così commoda, facile, dilettevole, deliziosa, si fa il pastore d'un gregge, e non il dittatore d'una nazione.

Ripiglia il Tribunale, che ricusando io la facultà di provare i fatti, concessami sì dalla parte civile e sì dalla legge, *mi trincierai*

Digitized by Google

» dietro la scusa della immunità della storia, e del *mio* carattere
» di mero publicatore di scritti altrui; e di tale uomo che per le
» personali sue qualità era già una garanzia della verità od al-
» meno della buona fede su la creduta verità delle cose da lui
» dette. » Ma se la prova dei fatti era una mia facultà, che bisogno aveva io di *scuse* per rifiutare d'esercitarla? L'esercitarla era un mio diritto e non un mio dovere: quindi ricusandola io non trasgrediva nessuna legge, non faceva torto a nessuno. Come può dunque trovarsi una *scusa*, dove non ebbe luogo colpa, fallo, mancamento? Se io pertanto ho invocato e l'*immunità della storia*, e il mio *carattere di mero publicatore*, e la guarentigia che mi dava la persona del mio autore, l'ho fatto, non mica a titolo di scusa, ma bensì a titolo di diritto; l'ho fatto non già per iscolparmi di non aver provato ciò che io avessi da provare, sibbene per giustificare il mio rifiuto di provare fatti, che io non voleva e non doveva provare. Non voleva, perchè io non ho mai inteso di sostenere la verità delle cose narrate nell'*Epistolario;* e non doveva, perchè nessuna legge può obligarmi a dar le prove di cose, che io non ho mai dette, nè volute dire.

Il Tribunale tuttavia soggiunge, che « il valore di questa scusa,
» raffrontata alle citate disposizioni di legge, fu già riconosciuto
» insufficiente a sottrarre il publicatore dalla eventuale respon-
» sabilità; perchè egli deve rispondere del fatto proprio, così come
» l'autore di quelle lettere avrebbe dovuto rispondere, se le avesse
» lui vivente publicate: lo che non può dirsi se non in poca parte
» ed in punti meno salienti avvenuto nel *Piccolo Corriere*. » Ma, in grazia, dove mai, quando mai ho io cercato di *sottrarmi alla responsabilità* che mi è prescritta dalla legge? Dove o quando ho io ricusato di *rispondere del fatto mio* proprio? Ciò che io ho negato, e nego ancora, e negherò sempre si è di rispondere, non già di quello che ho fatto io, ma di quello che ha detto un altro; si è di sottopormi all'obligo ingiusto, esorbitante, intolerabile, che vorrebbe addossarmi la parte civile, di ritrattare cose dette da altri, e non da me. So benissimo anch'io che l'editore d'un libro ne deve rispondere alla legge come l'autore; ma so altresì che la legge non obliga nè anche l'autore a far quello, che la parte civile richiederebbe dall'editore. Qual è la condizione che mette la legge alla libertà della stampa? Decreta forse che sia lecito di publicare tutto e solo ciò che è vero, e proibito tutto e solo ciò che è falso? No, a nessun legislatore potè mai cadere in mente una tale stravaganza. La legge, che non ha da provedere se non al-

Digitized by Google

l'ordine sociale, è assai più larga e assai più stretta ad un tempo; poichè permette la publicazione anche del falso, e vieta la publicazione anche del vero, se questo offenda, e quello non offenda i diritti d'alcuno. Dunque nè anche l'autore dell'*Epistolario* sarebbe tenuto di rispondere in giudizio della verità di quanto avea scritto: suo debito unico e solo sarebbe quello di rispondere della legalità di quanto avesse publicato. La Farina pertanto avrebbe avuto davanti alla giustizia l'obligo di fare ciò che ho fatto io, nè più nè meno; e nè il magistrato, nè la parte civile avrebbero potuto intimargli di provare la verità delle sue parole; ed egli non avrebbe dovuto mantenere con l'uno e con l'altra se non il suo diritto di publicarle. La prova dei fatti sarebbe stata per lui, com'era per me, una facultà di cui potea valersi o non valersi, a suo arbitrio; e l'unica differenza tra lui e me su questo punto si è, che la facultà di dar la prova dei fatti ch'egli aveva narrati, per lui autore sarebbe stata reale, laddove per me editore non è e non può essere che apparente.

Nega inoltre il Tribunale, che La Farina avesse già stampato nel *Piccolo Corriere* le cose che diceva dei querelanti nelle sue lettere; ma negare non è provare. La sentenza medesima distribuisce i passi incriminati dell'*Epistolario* in quattro classi o *gruppi:* 1° Malversazioni, dilapidazioni a danno delle finanze; 2° concussioni, prevaricazioni de' governanti per illecita partecipazione ad imprese da essi autorizzate; 3° largizioni di premj, gradi, impieghi a persone indegne; 4° violazioni di franchigie e libertà costituzionali. Or bene, dei quattro gruppi il primo, il terzo, e il quarto si trovano nel *Piccolo Corriere* in termini sustanzialmente identici: è una questione di fatto che ognuno può risolvere da sè co' proprj occhi. Un solo ne manca, il secondo; ma esso è un gruppo che non è veramente un gruppo, poichè si riduce ad un articolo solo, ad un solo fatto, anzi ad una semplice voce che correva su la partecipazione dei querelanti alla società Adami, cioè ad una società che aveva ancora da costituirsi, e che non venne mai costituita. Ecco in sustanza tutto il divario fra il giornale ed il libro. E basta forse o convalidare l'asserzione del Tribunale, che l'uno soltanto *in poca parte* ed *in punti meno salienti* riproduca l'altro?

7. Io aveva attestato di non aver mai avuto l'intenzione di far ingiuria ai querelanti, e mi rimetteva alle dichiarazioni da me fatte in prima al sig. Crispi medesimo nella risposta che diedi alla sua lettera; e indi agli amici che s'erano intramessi fra noi per ridurci ad un arbitrato amichevole. Ed il Tribunale mi oppose, che

Digitized by Google

« giova osservare, che tanto nella lettera, quanto nelle basi del-
» l'accordo proposto e pertrattato di arbitramento su l'affare,
» sempre veniva posto a cardine e limite *da me* l'incolpabilità
» di una riproduzione e diffusione di cose scritte da un terzo, e la
» non responsabilità di comechesian censure, quante volte riflet-
» tenti l'azion politica della persona offesa: limite che non può
» dal Tribunale riconoscersi affermato da legge per le cose supe-
» riormente sviluppate. » Ma nella sua prima osservazione il Tribunale mi fa dire quel che io non ho mai detto, nè pensato; quello che reputo anch'io non solo contrario alla legge, ma sovversivo dei principj stessi della morale, della ragione, del buon senso, cioè ch'io tenga per assolutamente *incolpabile* ogni *riproduzione e diffusione di cose scritte da un terzo.* Una massima così fatta non potrebbe uscir di bocca, nè cadere in mente fuorchè ad un portento d'idiotismo o di malvagità; ed il Tribunale stesso non ha riconosciuto in me nè l'uno nè l'altro. Nella seconda sua osservazione invece egli riferisce esattamente (benchè in termini che non sono i miei) la sustanza del mio argumento, cioè che li atti politici dei governanti possono impunemente censurarsi; ma non ammette questo *limite:* e perchè? *per le cose superiormente sviluppate.* Ora s'è già veduto, che tutte le *cose superiormente sviluppate* circa questo articolo si riducono insomma ad una cosa sola, alla distinzione fra *censura o severo apprezzamento degli atti governativi,* e *imputazioni di fatti determinati* che *non percuotono la capacità,* sibbene *l'onestà, la morale rettitudine* dei governanti. Ma quella distinzione o mantiene realmente la separazione tra l'ordine morale e l'ordine politico; e allora è una conferma, e non già una confutazione del mio principio: ovvero confunde i due ordini insieme; e allora è una distinzione che non distingue più nulla; non è più altro che una contradizione manifesta; perocchè le imputazioni che offendono *l'onestà, la rettitudine morale,* sono ancora e sempre di quelle che toccano la dignità, la coscienza, l'onore personale; di quelle per conseguente che sono io stesso il primo a reputare illecite e vietate non solo dalla legge positiva dello Stato, ma eziandio dalla legge naturale della coscienza. E che malamente il Tribunale confunda le cose, tra cui pure voleva distinguere, apparisce chiaro dalla classificazione medesima ch'egli fa delle accuse, per cui la parte civile s'è querelata. Le classi prima, terza, e quarta che han mai da fare con la seconda? Chi non sente qual abisso di distanza vi sia fra l'imputare ad un governo dilapidazioni dell'erario, largizioni d'onori e d'impieghi a gente indegna, violazioni

Digitized by Google

di libertà e franchigie nazionali; e l'accusarlo invece di concussioni, prevaricazioni, e simili misfatti? Le prime sono accuse, che si muovono tutti i giorni in tutti i paesi del mondo a tutti i governi del mondo, senza che accusatori ed accusati si sognino nè pure che possa andarne di mezzo l'onore personale di chi che sia; poichè si tratta unicamente di sistema, di metodo, d'interesse politico, di cose cioè, in cui ciascun partito pensa e parla ed opera con un criterio diverso. Le seconde, all'opposto, sono accuse di tutt'altra natura, che non possono rivolgersi ad alcuno, cittadino o ministro, suddito o principe, senza nota d'infamia; poichè, sia publica o privata la pecunia estorta, sia publico o privato l'officio tradito, v'ha sempre un delitto, e chi lo commette è sempre un infame, qualunque sia il colore politico della sua bandiera. Ora, nell'*Epistolario* di La Farina, quali accuse ci sono contro de' querelanti? della prima specie, molte; della seconda, nessuna. Una sola di quest'ordine parve al Tribunale, e tanto più alla parte civile, d'averne trovata nella menzione della Società Adami; ma con tutto il rispetto ch'io porto, non che alla saviezza dei giudici, all'intelligenza degli avversarj, io confesso che oggi ancora, dopo la lunga e minuta e severa analisi, a cui fu tante volte sottoposto quel passo dell'*Epistolario*, esso mi suona tuttavia così innocuo, come appena che mi venne sotto li occhi: a tal che, la sola conclusione ch'io giungo a raccoglierne, è questo curioso dilemma: o non intendo più io la loro lingua, o non intendono più essi la mia. Nel qual bivio singolarissimo contribuì a raffermarmi più che mai l'egregio rappresentante del Publico Ministero, quando non si peritava di ragguagliare un altro passo dell'*Epistolario* a quello d'un giornale non ha guari condannato; perchè gli pareva tutt'uno il dire d'un privato, scrittore e professore, che *vende la penna e la coscienza*, e il dire d'un prodittatore che a governare com'egli governava ci *vuole molta impudenza e poca o nessuna coscienza*. È un'asserzione, che in verità mi ha confuso e stupefatto. Ho insegnato per molti anni la lingua italiana; ho scritto una grammatica della lingua italiana; ho speso più di mezza la mia vita a leggere e studiare i classici italiani; e credevo di sapere almen tanto della nostra favella da capire il senso di due frasi composte de' vocaboli più usitati e vulgari del nostro dizionario. Ma all'udire come il Publico Ministero intenda ed interpreti quelle due frasi, e trovi in ambedue lo stesso significato, mentre io non ci veggo nessuna identità, nessuna simiglianza, e ci veggo anzi un divario grandissimo ed un contrasto infinito, non so più raccapezzarmi, e mi

Digitized by Google

accorgo di non capire più nulla nè di grammatica, nè di lingua, nè di nulla.

Ho risposto a tutti li argumenti che allegò il Tribunale contro della mia difesa: alle altre ragioni, in cui egli fondava la sua sentenza, han risposto ad esuberanza gli egregi oratori, che sostennero con tanto zelo e tanto affetto il patrocinio della mia causa. A me non resta più da esaminare se non l'ultimo tratto, che torna a riguardarmi personalmente. Dopo d'avere a parte a parte discusssi i quattro gruppi dei passi dell'*Epistolario* denunciatigli nella querela, il Tribunale concludeva così: « Il carattere diffa» matorio ed oltraggioso delle espressioni sovranotate era siffat» tamente insito alle medesime da non poter sfugire ad un com» mune ingegno, e molto meno alla culta persona che assunse il » cómpito di raccogliere, di coordinare, e di curare la publicazione » delle lettere in parola; per il che riesce dimostrata la responsa» bilità del medesimo, che volente publicò, non sopprimendo quei » passi più oltraggiosi, le lettere incriminate, e dimostrò così il » deliberato proposito di violare la legge. » Dunque il fondamento della mia condanna si è, per dichiarazione espressa del Tribunale, l'evidenza del *carattere diffamatorio ed oltraggioso delle lettere incriminate*. Ebbene, questo fondamento sussiste? c'è questa evidenza? Non può dirsi evidente se non ciò che è da tutti veduto ad un modo, ciò che esclude da per sè ogni disputa, ogni disparere, ogni dubio, almen fra i periti della materia. Ma nel caso nostro avviene tutt'altro. Ecco da prima la parte civile ed i suoi oratori, tutte persone certamente d'ingegno non commune, che trovano *insito* evidentemente *il carattere diffamatorio ed oltraggioso* in 21 passi dell'*Epistolario*. Poi viene il Publico Ministero, persona senza dubio di non commune ingegno, che non trova più *insito* nè l'uno nè l'altro carattere in 16 di quei passi, e ravvisa soltanto in tre il reato d'ingiuria, ed in due il reato di diffamazione. Succede quindi il Tribunale, che s'accorda bensì col Publico Ministero quanto al numero dei passi da condannare, ma non più quanto al titolo del reato; giacchè in un passo, dov'era pe'l Publico Ministero evidente la diffamazione, è invece pe'l Tribunale evidente l'ingiuria; ed in un altro, viceversa. Ricorriamo tutti in appello, ed ecco che dinanzi alla Corte si rinova lo stesso spettacolo. Ad onta di tutte le ragioni e del Publico Ministero e del Tribunale, la parte civile ed i suoi patrocinatori persistono ad affermare evidentemente insito il carattere diffamatorio ed oltraggioso anche nei passi, dove il magistrato non l'avea punto veduto; ma

Digitized by Google

con tutti i loro sforzi d'ingegno, di dottrina, e di facondia non giungono a persuadere il Publico Ministero, il quale riman fermo a riconoscere il reato in soli 5 passi, ma cambia di parere circa la loro qualificazione, ed approva pienamente quella del Tribunale: sicchè un passo che da prima gli appariva evidentemente diffamatorio, gli sembra ora evidentemente ingiurioso; ed un altro, tutto all'opposto. Ora un fatto su cui dotti giurisperiti e sapienti magistrati, dopo una disputa sì lunga e sì larga, non arrivano ad accordarsi, come può mai dirsi evidente? e come poteva essere evidente a me, che di giurisprudenza non m'intendo punto[1]?

Poichè dunque il ragionamento del Tribunale è erroneo, la conclusione che egli ne ricava, non può essere giusta. E per me il motivo principale del mio appello è appunto quella conclusione, che mi riesce assai più grave ed acerba della stessa condanna. Il Tribunale dichiara in termini recisi ed assoluti *dimostrato* il mio *deliberato proposito di violare la legge*. Or bene, questa proposizione non può esser vera, se non inquanto sieno veri questi tre fatti ch'essa necessariamente involge e presuppone:

1.° Che io conosceva una legge, la quale vietasse la publicazione di quei passi dell'*Epistolario;*

2.° Che io presi a deliberare meco stesso se avessi da violare o no quella legge;

3.° E che infine mi risolvetti di violarla. Se alcuno di questi fatti non sussistesse, quel *proposito deliberato di violare la legge* che cosa diventerebbe? Ma non sussiste il primo: una legge siffatta non mi è ancor nota oggidì; e avrei dovuto o potuto conoscerla d'avanzo? Dunque non può sussistere nè il secondo, nè il terzo. Non mi fermerò a notare che qui si tratta di fatti puramente interni, di cui non può essere testimonio, nè giudice se non la propria coscienza; e mi basterà di avvertire due cose. La prima, che io ho pur soppressi nell'*Epistolario* certi nomi e certi passi, quando mi pareva obligo mio di non darli alla luce; dunque era mio proposito di

[1] E la sentenza medesima della Corte d'Appello sembra fatta a posta per mettere il suggello a questa dimostrazione. Perocchè il Tribunale avea dichiarata evidente l'ingiuria in tre passi e la diffamazione in due: la Corte invece trova la diffamazione in sei passi e l'ingiuria in nessuno. Il Tribunale avea giudicato evidente il reato in un passo, di cui invece parve alla Corte evidente l'innocenza. Il Tribunale non giunse a scorgere verun reato in due passi, ne' quali invece la Corte riconobbe evidente la diffamazione. E mi si parla d'evidenza giuridica, quando due magistrati si contradicono a tal segno fra di loro!

Digitized by Google

osservare, e non già di violare le leggi. La seconda, che per quanto poco io sapia di cose giuridiche e legislative, sapeva però benissimo che la violazione delle leggi su la stampa è un reato, per cui s'incorre una grave pena; dunque un deliberato proposito di violare la legge sarebbe stato da parte mia un proposito deliberato di farmi punire, e pe'l semplice gusto della multa e della prigione. dacchè io non avea nessun motivo di odio, d'astio, di rancore, nè personale, nè politico, che potesse spingermi ad oltraggiare i querelanti. Sarebbe stata una demenza o una perversità, di cui il Tribunale stesso non mi crede capace.

Non occorreva dunque ch'egli andasse a cercar la ragione, per cui *volente publicai le lettere incriminate* tali e quali, in un deliberato proposito di violare la legge; poichè non una sola, ma parecchie ragioni del fatto mio, e tutte di gran lunga più verosimili, più valide, più concludenti, le riconosceva egli stesso, e le enumerava particolarmente sotto forma di *circostanze attenuanti.* E queste due fra le altre: la mia « sconfinata stima dell'onestà e
» rettitudine dell'autore delle lettere, che *mi* fece corrivo a dare
» accoglimento nell'*Epistolario* anche a quelle, che un previdente
» riserbo avrebbe indicato a tutt'altri doversi o mutilare o sop-
» primere; » e la mia: « profonda convinzione su i diritti della
» storia e su le immunità competenti allo storiografo, che rese
» alla mente *mia* meno apparenti i relativi doveri, e quindi meno
» parlante la voce della legge, che fissa i confini alla libertà della
» stampa. » Ma con tali concessioni il Tribunale stesso distruggeva il fondamento della sua sentenza; perocchè consentendomi il benefizio di queste *circostanze attenuanti*, non solo egli escludeva implicitamente e necessariamente il mio deliberato proposito di violare la legge, ma riconosceva inoltre in termini espressi e formali il vero motivo che m'indusse a publicare l'*Epistolario*. Sì, questo motivo, in cui per me si compendiavano tutti li altri, fu la mia fede nelle virtù di La Farina e nei diritti della storia. Nè io vorrò certo dolermi che il Tribunale considerasse questa mia fede quasi come un'infermità mentale e morale, una specie di monomania, che meriti un po' di compassione; giacchè anzi per ciò appunto riesce tanto più chiara e più grave l'ingiustizia della sua sentenza. Ciò che a me importa e basta si è, ch'egli ha pur dovuto ammettere ed attestare, come io nella publicazione dell'*Epistolario* fossi dominato da un doppio sentimento: da fiducia senza limiti e senza restrizioni nella parola di quel modello d'uomo, di cittadino, e d'amico, che fu per me La Farina; e da persuasione

Digitized by Google

profonda ed assoluta di non trasgredire alcuna legge, dando in luce le sue lettere politiche a titolo di documenti da servire alla storia. Questa è la verità; e se essa non è sufficiente giustificazione dell'opera mia, io sopporterò le conseguenze di un errore, ma non avrò il rimorso d'una colpa.

Col Tribunale ho finito; e solo mi rimane più da dire poche parole in risposta all'oratore della parte civile. Egli fece risuonare e rimbombare quest'aula di un'accusa, che per la prima volta in vita mia ebbe a ferirmi l'orecchio: mi gridò reo di mala fede. S'egli, seguendo l'esempio che gli dava il degno rappresentante del Publico Ministero, avesse perorata la causa de' suoi clienti senza mancare di rispetto a' suoi avversarj, io non avrei avuto di che lagnarmi delle sue declamazioni. Ma dacchè gli piaque di andare troppo più in là, e di rompere i confini del suo diritto per invadere quelli del mio, mostrerei di meritare l'accusa se me la portassi in silenzio. Non opporrò tuttavia insulto ad insulto; e dirò semplicemente alla parte civile ed al suo oratore: Voi non mi conoscete; ma fra le persone da voi più altamente stimate, fra i vostri amici, fra i vostri medesimi testimonj in questa causa, vi ha qualcuno che mi conosce da quindici, da venti anni, in tutta l'intimità dell'amicizia. Su dunque, interrogateli; e se ne trovate un solo, il quale, non dico già creda ed affermi, ma soltanto possa supporre o sospettare possibile da parte mia un atto qualsiasi di mala fede, io prendo qui publicamente, solennemente l'impegno e l'obligo di sottoscrivere qualunque ritrattazione vi piacerà dettarmi, e di darvi qualunque altra soddisfazione possiate desiderare.

Ho poi ricevuto dall'oratore della parte civile molte lezioni, che io non accetto; e per alcune in particolare mi preme di dargli ragione del mio rifiuto. La prima fu una lezione, secondo lui, di giurisprudenza, e secondo me, d'arte cavalleresca, che mi parve assai più singolare di tutte quante le singolarità, le novità, le stranezze, ch'egli ad ogni tratto si lamentava di riscontrare in questo processo. Mi rampognò duramente di non aver saputo fare differenza tra vivi e morti; e si diede la briga di spiegarmi come e qualmente piena ed intera libertà mi fosse concessa verso i morti, ma non già verso i vivi. Or io, con sua buona licenza, professo la massima affatto contraria; e credo infinitamente più libero il combattimento tra vivi e vivi che non tra vivi e morti. Accusare liberamente chi si può liberamente difendere, è una guerra ad armi eguali, e però legitima; ma che s'abbia ogni libertà l'assalitore, quando l'assalito non ne ha più nessuna, è un modo d'in-

Digitized by Google

tendere la libertà e la guerra, che nel mio cervello non può capire.

La seconda fu una lezione di morale, per insegnarmi in qual modo avrei potuto far il mio dovere verso il suo cliente senza perdere il rispetto alla memoria del mio amico. Ma la lezione fra i tanti altri suoi difetti ha quello d'esser venuta troppo tardi. Io avrei potuto adoperare il linguaggio che il signor Mancini ebbe la bontà di suggerirmi, qualora il suo cliente avesse con me usato il linguaggio ch'ei gli attribuisce. Or come mai quel censore medesimo, che nella mia risposta al deputato Crispi ha saputo trovare l'accento d'un peccatore ostinato e impenitente, non ha poi nella lettera del deputato Crispi a me saputo scoprir nulla, che non fosse in piena e perfetta regola? E pure, in quella lettera, cioè la prima volta che egli rivolgeva a me la sua parola, sono ripetutamente qualificate certe frasi scritte da La Farina e publicate da me per *un' infame calunnia*. Sapia dunque l'avv. Mancini, che s'egli è così tenero e geloso dell'onor suo e de' suoi amici, io lo sono altretanto dell'onor mio e de' miei, benchè quanto ai mezzi di tutelarlo io aborrisca da quelli ch'egli mostra di preferire. E sapia quindi, che a chi mi dà così *ex abrupto* del *calunniatore infame*, io non muovo già un processo davanti ai tribunali, ma facio con lui assai meno od assai più, come gli piace: io mi tengo sciolto verso di lui da ogni riguardo; e nelle relazioni che tra noi possano ancora o debbano aver luogo, mi governo col rispetto che devo a me, e non a lui; e come a lui non devo più nulla, così da lui non chiedo, non attendo, non accetto, non voglio più nulla; sì che mi tornerebbe men sopportabile il peso della sua generosità, che non quello della mia condanna.

La terza fu una lezione di politica, con cui l'oratore della parte civile, sussidiato pure dal Publico Ministero, prese ad ammonirmi che con la libertà della stampa e della storia, come è da me propugnata, l'officio de' governanti diventerebbe intolerabile, impossibile, e nessuno più vorrebbe cimentarsi a prendere in mano le redini dello Stato. Oh! non abbiano di queste paure; e non si conturbino per questi pericoli! Qualunque sia la libertà di stampar libri e scrivere storie, di uomini che ambiscano il potere non s'avrà mai penuria, e nessuno Stato andrà in ruina perchè manchi qualcuno che voglia rassegnarsi a governarlo. Nè io credo che la sorte dei governanti sarebbe altra da quella che la natura delle cose prescrive e richiede. Nei paesi liberi, e sopratutto nei tempi di rivoluzione, che cos'è il governo? È una specie di combattimento

Digitized by Google

fra i varj partiti, che se lo contendono; li uni gli sono amici, e li altri avversi; e tutti fanno ogni lor possa, da un lato per difenderlo e sostenerlo, dall'altro per assalirlo e rovesciarlo. E quali sono le armi con cui si combatte? Sono forse cerimonie e complimenti? E l'opposizione si tien forse vincolata alla legge di non proferir parola, che possa togliere o scemare ai governanti la stima, la riverenza, l'amore della nazione? Oh! non è così ingenua, per fermo; e sa troppo bene che con quel metodo di guerra si consolida, e non si demolisce il potere degli avversarj. Tutti i suoi sforzi, all'incontro, mirano a rappresentarli al Publico, quali essa li giudica, per uomini cioè, che col loro mal governo rovinano il paese, e che dal paese, in nome della sua dignità, del suo interesse, della sua salute, devon essere riprovati. Tal è il programma di tutte le opposizioni politiche del mondo. Ma i governanti non hanno pur le loro armi difensive ed offensive? Non ne hanno anzi e in maggior copia e di miglior tempra? E non se ne valgono tuttodì contro degli oppositori, per impedire che vengano in credito, ed acquistino forza, ed ottengano favore nell'universale? Se v'ha cosa naturale ed inevitabile, certo si è la facilità, in tanta concitazione degli animi, in tanto conflitto di passioni, che da una parte e dall'altra si trascorra in errori, in esagerazioni, in eccessi d'ogni fatta: ma che per ciò? Ha forse diritto l'uno degli avversarj di mutare per commodo suo le condizioni e le leggi di quel combattimento, ch'egli stesso o ha provocato, o ha per lo meno accettato di suo pieno arbitrio? E che direbbesi d'un capitano, il quale sul campo di battaglia invocasse l'autorità dei tribunali contro dell'esercito nemico, ed opponesse articoli del Codice Penale all'irrompere delle sue schiere ed al fulminare delle sue artiglierie, e gl'intimasse per mano d'usciere un risarcimento di danni e interessi per le battiture e le ferite che n'avesse toccate? Or non è lo stesso il caso del reggitore d'una rivoluzione, il quale venga a querelarsi in giudizio del male che di lui abbiano detto i suoi avversarj? A quel capitano e la parte civile ed il Publico Ministero e chiunque goda del senso commune risponderebbe: Avevate le vostre armi per difendervi; se non avete saputo adoperarle, peggio per voi; cedete il campo, e sapiate almeno tacere. E così risponderò io a quel reggitore: Nella tenzone fra voi ed i vostri rivali, non deve, non può decidere se non la publica opinione. È dessa che assolve le buone dittature, ad onta di tutte le grida de' loro nemici, come è dessa che condanna le dittature cattive, malgrado tutti li applausi de' loro fautori. Chi dunque ricusa d'abbandonare

Digitized by Google

la propria causa a questo giudice sovrano, non s'impacci di rivoluzioni; chè egli non è fatto per esse, nè esse per lui.

Di molte cose io ebbi a stupire in questo processo; ma ciò che mi sembra ancora incredibile ed impossibile, benchè sia avvenuto qui sotto i miei occhi, fu l'atteggiamento di povere vittime, inermi, indifese, oppresse, che volle dare ai querelanti il loro oratore. Ed a lui si potea condonare, come una di quelle figure retoriche, ond'egli suole colorire e rinfocare la sua eloquenza. Ma essi come potevano mai comportarlo? Essi, che ebbero la fortuna e la gloria d'aver avuta tanta parte nell'opera grandiosa, gloriosa, immortale di ricostituire una nazione, ed una nazione che si chiama l'Italia, essi dunque hanno smarrita la memoria di sè stessi e delle loro gesta fino al punto d'acconciarsi all'umile contegno di due omiciattoli, che temano perduta senza rimedio la loro riputazione, se non ottengano da me o dal Tribunale un certificato di buona condutta? È dunque così fievole, così fragile, così muta la coscienza ch'essi hanno de' loro meriti verso la patria?

Quando io ebbi raccolte le lettere di La Farina, capii benissimo che certi tratti non sarebbero stati di loro gusto; ma io avevo un tal concetto della loro altezza di mente e della lor grandezza d'animo, che andavo pur dicendo fra me stesso: — Poichè qui non si tratta mai delle loro persone, ma sempre e solo delle loro imprese, io posso fare pienamente a fidanza con loro e co' loro nomi; uomini di tanta vaglia, o non si cureranno del mio libro, o se pur vorranno difendersi, tanto meglio; sapranno cogliere il destro, ch'io loro porgo, d'illustrare la più bella pagina della nostra storia; ed io avrò ricavato dal mio lavoro un doppio profitto. — Così pensava io; ed avrei creduto di calunniarli atrocemente, se avessi mai concepito possibile da parte loro un portamento diverso; se mi fossi mai potuto imaginare, che due uomini, già saliti alla rara e somma dignità di portare un nome storico, fossero capaci di paventare che qualche frase delle lettere d'un loro avversario potesse bastare ad infamarli; fossero capaci di credere, ch'essi non potevano rispondere alle accuse di un libro, fuorchè girando un processo all'editore; fossero capaci di commettere la tutela della loro gloria a qualche articolo del Codice Penale; fossero capaci di mettersi in mente, che non rimaneva loro altra via da mantener salvo ed illeso il proprio onore, se non la minaccia della multa e della prigione a chiunque osasse denigrarlo. E son dessi medesimi in persona, che m'imputano a colpa, a delitto di non aver soppressi i loro nomi! Sarebbero dunque stati contentissimi di me e dell'opera mia,

Digitized by Google

se li avessi ragguagliati agli ultimi de' cittadini; e ne sono gravemente offesi, sdegnati, accorati, atterriti, perchè mi parve di doverli trattare da personaggi storici, da uomini grandi. Ah! sì, questo fu il mio torto, e l'unico mio torto, lo confesso; ma è un torto, che essi soli non avean diritto, nè ragione di rimproverarmi. E se io dovrò scontarlo come un reato di diffamazione, avrò almanco il conforto d'aver commesso un peccato di genere affatto nuovo; poichè io sarò diffamatore per aver fatto troppo onore ai diffamati, per aver loro professata una stima troppo maggiore di quella ch'essi mostrano d'avere di sè stessi.

---

18 LUG 1879
Digitized by Google

MILANO. TIPOGRAFIA già D. SALVI e C. (Direttore L. Bortolotti) Via Larga, 19.

D'imminente pubblicazione:

SU LA TEORICA DEL GIUDIZIO. Lettere di AUSONIO FRANCHI a NICOLA MAMELI. — Opera approvata dalla Società promotrice degli Studj filosofici e letterarj. Due grossi volumi in 16° grande di oltre 1000 pagine.

LA FAMIGLIA NEI RAPPORTI COLL'INDIVIDUO E COLLA SOCIETÀ per l'avvocato ANGELO MAZZOLENI. — Opera premiata con medaglia d'oro dal VI Congresso pedagogico italiano in Torino, e con medaglia d'argento dall' Istituto Filotecnico Nazionale in Firenze. Un volume in 16° grande di circa 400 pagine.

DELL'ANTICA SAPIENZA DEGL'ITALIANI RIPOSTA NELLE ORIGINI DELLA LINGUA LATINA, di GIOVAN BATTISTA VICO, traduzione di CARLO SARCHI, col testo a fronte e prefazione del traduttore. Un volume in 8° grande di circa 200 pagine.

Opere recentemente pubblicate:

SCRITTI POLITICI DI GIUSEPPE LA FARINA raccolti e pubblicati da AUSONIO FRANCHI. Due eleganti volumi in 16° grande di complessive pagine 1096 col ritratto di Giuseppe La Farina diligentemente inciso in rame. — Prezzo dei due volumi L. 8.

IL MEDIO EVO IN ITALIA. Saggio di storia politica e civile del prof. D. FRANCESCO NAPOLEONE DE SIMONI, con indicazione delle fonti relative e con tavole cronologiche dello stesso autore. Un volume in 16° grande di pagine 200. — L. 1. 50.

FAVOLE, POESIE e COMMEDIE pei fanciulli, di CAROLINA CADORNA VIANI VISCONTI. Un volume in 16° grande di pagine 144. — L. 1.

MEMORIA INTORNO AI CANALI D'IRRIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE per l'ingegnere EUGENIO VILLORESI. Un volume in 8° di pagine 88. — L. 3.

INFLUENZA FISICO MORALE DELLA GINNASTICA del dottor fisico FORTUNATO CATTÒ. Un volume in 8° di pagine 92. — L. 2.

Altre nostre pubblicazioni:

TAVOLE DI RAGGUAGLIO fra le nuove misure metriche decimali e quelle antiche delle provincie di Lombardia ed altre città del nuovo regno Italiano, che servono a facilitare l'applicazione della legge 15 settembre 1859, coll'aggiunta delle TAVOLE DI RAPPORTO fra il costo in lira austriaca ogni libbra di oncie 28 e da oncie 12 col chilogrammo in valuta italiana (3ª *edizione.*) L. — 50.

RAGGUAGLIO fra le lire e peso di Milano e le lire italiane e peso in chilogrammi. L. — 30.

RAGGUAGLIO fra la pertica censuaria metrica e la pertica di vecchio corso milanese. L. — 40.

NOZIONI DI ARITMETICA sul sistema metrico decimale proposte da una Società di maestri agli alunni delle scuole italiane; con 127 figure intercalate nel testo. (6ª *edizione con aggiunte.*) L. — 50.

TAVOLE DI RIDUZIONE delle lire austriache da soldi 35, zvanziche, da soldi 34, e fiorini di valuta austriaca in lire italiane, coll'aggiunta di una TAVOLA DELLE MONETE NAZIONALI ED ESTERE ragguagliate in lire italiane, (7ª *edizione.*) L. — 25.

REGOLE DI LETTURA, DI ORTOGRAFIA E D'ARITMETICA e primi ESERCIZI GRAMATICALI ad uso delle Classi Superiori Elementari, compil. dal Maestro F. P. (2ª *edizione.*) L. — 50.

REGOLE DI GRAMATICA ed ARITMETICA ad uso delle Classi Elementari del Maestro F. P. (2ª *edizione*) riformata nella parte aritmetica. L. — 60.

QUADRO MURALE dimostrativo delle misure lineari, superficiali e cubiche dei pesi e delle monete secondo il sistema metrico decimale, adottato dal Governo Italiano, (3ª *edizione.*) Un foglio grandissimo di centimetri 98 per 73, con fig. colorate. L. 2.

ABACO PRATICO e PRINCIPII DI ARITMETICA e sistema metrico ad uso del corso elementare inferiore nelle scuole diurne e serali per CESARE TACCANI. L. — 50.

PRIME NOZIONI DI GEOMETRIA ad uso delle Scuole Elementari di EMILIO OLIVIERI Dottore in Matematica. L. — 50.

Dirigere domande e commissioni alla Tip. già D. SALVI e C. — Milano, Via Larga, 19.

99 846915

Digitized by Google

MILANO. TIPOGRAFIA già D. SALVI e C. (Direttore L. Bortolotti) Via Larga, 19.

Opere di fondo:

DELL'UNICO PRINCIPIO E DELL'UNICO FINE DEL DIRITTO UNIVERSALE di GIOVAN BATTISTA VICO. — Traduzione di CARLO SARCHI, col testo latino a fronte, con Prefazione e Nota sulla Teoria di Aristotile, del Traduttore. Un volume in 4° grande di 380 pagine. L. 8.

LA DONNA E LA SCIENZA O LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA SOCIALE di SALVATORE MORELLI consigliere del Municipio di Napoli e Deputato al Parlamento Nazionale. (3ª *edizione* riveduta dall'Autore con cenno critico Biografico del prof. Virgilio Estival.) Un volume in 16° di pagine 300. — L. 3.

NUOVA GRAMMATICA DELLA LINGUA ITALIANA compilata da FRANCESCO AMBROSOLI adottata dal Consiglio Provinciale di Milano ad uso dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche, normali e magistrali. Un volume in 16° di pag. 320. L. 2. 50.

PROVERBI SPIEGATI AL POPOLO da FANNY GHEDINI BORTOLOTTI. « I. Vanità dei giudizi popolari senza la base di un illuminato criterio. — II. Felici risultati nell'operosità. — III. Immancabile punizione dei malvagi. — IV. La pazienza. — V. Benefico risultato delle contrarietà. — VI. Buoni effetti della nettezza. — VII. Riflessione e ponderazione. — VIII. Solerzia e attività. — IX. La bugia. — X. Benefattori e Beneficati. — XI. Ingratitudine. — XII. I poveri e la povertà. — XIII. Le cattive letture. — XIV. L'ira del Signore non ha battistrada. — XV. Vigilanza dei capi di famiglia. — XVI. Concordia coniugale. — XVII. Si faccia in gioventù ciò che si desidererà in vecchiaia. — XVIII. Fuggire le triste compagnie. — XIX. La marineria in Italia. — XX. La provvidenza di Dio e il libero arbitrio dell'uomo. — XXI. Il male nè dà buon frutto nè sta occulto. — XXII. Desideri smodati. — XXIII. Amore e cure pei fanciulli. — XXIV. Vantaggi della Perseveranza. — XXV. Non bisogna fidarsi delle apparenze. — XXVI. Ignoranza e istruzione. — XXVII. Triste conseguenze delle cattive opere. — XXVIII. Danni dell'ottimismo e del pessimismo. — XXIX. Prudenza nelle innovazioni. — XXX. Il giuoco del lotto. — XXXI. Vera e falsa devozione. — XXXII. Tristi effetti dell'ira. — XXXIII. Rispetto ai vecchi. — XXXIV. Indulgenza per gli altrui difetti. — XXXV. La compassione verso i deformi. — XXXVI. Rispetto e gratitudine per le classi rurali. — XXXVII. La patria. — XXXVIII. Gli ammalati, i ciarlatani e il medico. — XXXIX. Uno sguardo retrospettivo nel giudicare il presente. — XL. L'Amicizia. — XLI. Necessità e nobiltà del lavoro. — XLII. Stoltezza e pregiudizio. — XLIII. La finzione. — XLIV. L'esercito e la guardia cittadina. — XLV. L'intemperanza. — XLVI. La maldicenza. — XLVII. Funesti effetti dei litigi. — XLVIII. La previdenza. — XLIX. Il gioco e i giocatori. — L. Male tendenze ingenite, obbligo di rintuzzarle. — LI. Buonumore moderato. — LII. L'incongruità del compenso non sia d'inciampo al bene operare. — LIII. Il maltrattare le bestie è azione inumana. — LIV. Conclusione. » Opera premiata dal III. congresso pedagogico italiano. (2ª *edizione* ampliata e riveduta). Un volume in 16° grande di pag. 160. L. 1.

DIALOGHI ISTRUTTIVI PEI FANCIULLI DEL POPOLO di FANNY GHEDINI BORTOLOTTI. Un vol. in 16° di pagine 176, contenente: BREVI CENNI SULL'USO EDUCATIVO DEI DIALOGHI di GIUSEPPE SACCHI. — Dialoghi su Dante Alighieri. — Una imperdonabile ignoranza. — Pietro Micca. — Un malvezzo dei fanciulli ineducati. — Lo Statuto. — In occasione della visita di S. A. UMBERTO Principe Reale d'Italia. — Balilla e i monelli di Piazza Castello. — Non sta bene a schiamazzare. — La Lega Lombarda. — Masaniello. — I Vespri Siciliani. — Il Tiro Nazionale. — Giuditta. — I sette fratelli Maccabei. — I tre fanciulli nella fornace. — Mosè. — Non bisogna aver suggezione a mostrare quel che si sa. *Prezzo* L. 1.

LO STATUTO spiegato al popolo delle campagne per FANNY GHEDINI BORTOLOTTI. Un fascicoletto di 24 pag. per cent. 20.

IL CATTOLICO GUIDATO NEGLI ESERCIZI DI PIETÀ, operetta tratta dai migliori autori ecclesiastici per cura di FELICE DE-ANGELI. Un vol. in 32° di pag. 852. L. 4.

VIAGGIO NELL'EGITTO E NELL'ALTA NUBIA di GIUSEPPE FORNI membro effettivo della Società montanistia di Gratz. Due vol. in 8° grande di complessive pag. 1148. L. 10.

Dirigere domande e commissioni alla Tip. già D. SALVI e C. — Milano, Via Larga, 19.

Digitized by Google

Prezzo 60 Centesimi

Digitized by Google

Digitized by Go



Digitized by Google



Digitized by Google